

Circolare regionale n. 63/2001 Qualità dell'Ambiente.

OGGETTO: Legge Regionale 11/01 "Norme per la protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione").

Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione.

1. Dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per utilizzo domestico.

Sono pervenute alla Regione, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, e all'ARPA richieste di pareri relativamente alla applicabilità delle disposizioni dell'articolo 6 (obbligo di comunicazione) e dell'articolo 7 (procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e per la radiotelevisione), a dispositivi fra cui:

- a) *telecomandi a distanza;*
- b) *controlli di processo;*
- c) *allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;*
- d) *comandi di carrelli mobili automatici;*
- e) *cercapersone (comunicazioni monodirezionali);*
- f) *rete di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);*
- g) *dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computers e/o periferiche;*
- h) *ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;*
- i) *sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.*

Gli adempimenti individuati nella legge regionale non si applicano alle attrezzature ed impianti sopra elencati.

Occorre infatti tener presente che le finalità della L.R. 11/01 sono quelle di salvaguardare la salubrità negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici in attuazione del decreto ministeriale n.381/1998 e della legge n.36/2001. La l.r. 11/01 detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Va anche considerato che il campo di applicazione del D.I. 381/'98 riguarda il funzionamento e l'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. I limiti di esposizione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Dal punto di vista del loro funzionamento ed utilizzo, si osserva che i dispositivi sopra elencati sono destinati, generalmente, ad essere impiegati in ambiente di lavoro e, limitatamente a impieghi aziendali, in aree non accessibili al pubblico. Infatti, il raggio di copertura di tali strumenti è di norma localizzato all'interno della struttura aziendale che li ospita, per la connessione di dispositivi contenuti in tale perimetro e non per la connessione con dispositivi esterni. Tali dispositivi permettono la comunicazione o la connessione con soggetti o apparati che possono spostarsi in un intorno determinato, che coincide, normalmente, con i limiti di un insediamento produttivo, commerciale, sanitario, scolastico, fieristico e simili e nelle rispettive pertinenze. Inoltre, grazie alle potenze molto limitate impiegate, il contributo fornito da tali sorgenti all'esposizione della popolazione all'esterno dell'insediamento ove vengono utilizzati è da ritenersi, a tutti gli effetti, trascurabile. Per queste ragioni i dispositivi sopra menzionati sono al di fuori dell'ambito della protezione ambientale che costituisce lo scopo della legge regionale 11/2001.

Al fine di fornire univoci indirizzi applicativi della l.r. 11/01, si rammenta che i sistemi di telecomunicazioni a protocollo DECT ad uso aziendale, che sono basati su più impianti fissi posti anche all'esterno dell'area di proprietà della singola azienda e che pertanto originano campi elettromagnetici che interessano gli ambienti di vita e la popolazione presso diverse localizzazioni, costituiscono quindi una "rete microcellulare di telecomunicazioni" come individuata all'articolo 4 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 e rientrano nella tipologia di impianti per i quali deve essere inviata comunicazione al sindaco e all'ARPA ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11/01.

2. Obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 (comunicazioni per l'esercizio) e comma 2 (istanza di autorizzazione) per gli impianti fissi già in esercizio e già installati.

L'articolo 10 stabilisce che i titolari degli impianti debbano inviare, entro il 26 novembre 2001, al sindaco e all'ARPA:

- una comunicazione, se trattasi di un impianto già in esercizio con le caratteristiche individuate all'articolo 6, comma 1;
- un'istanza di autorizzazione, se trattasi di un impianto già installato e soggetto agli obblighi di cui all'art.7, ma non ancora autorizzato.

Sono pervenute alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente numerose richieste di proroga dei termini temporali e degli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per impianti già in esercizio.

A tale riguardo va però tenuto conto di quanto segue:

- a) il Regolamento regionale concernente l'individuazione e la specificazione dei contenuti delle comunicazioni di cui agli articoli 6, comma 4, 7, comma 12 e 10, comma 9, è stato pubblicato in data 20 novembre 2001;
- b) la legge regionale 11/2001 sancisce l'obbligo, a carico dei titolari degli impianti già in esercizio, di produrre specifici documenti e informazioni a corredo delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, entro la data del 26 novembre 2001, termine ritenuto congruo soprattutto

alla luce di pregresse circolari con le quali la Giunta regionale già da tempo ha determinato gli indirizzi in ordine alla documentazione da presentare (vedi circolare 55/99/SAN del 18 ottobre 1999 e successiva circolare 1/2000/SAN-AMB del 15 novembre 2000);

- c) si rilevano tuttavia situazioni di oggettiva difficoltà per quei titolari di una pluralità di impianti fissi, individuati dagli articoli 6 e 7, i quali, entro la medesima data del 26/11/2001, devono assolvere a tali adempimenti, per i quali si può invece comprendere la difficoltà a fornire le notizie indicate all'allegato B, lettera C), punto 2, lettera D) e lettera E).

Per le motivazioni sopra esposte, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ritiene che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge regionale 11/2001, i Comuni debbano accettare comunicazioni e richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 11/2001, anche se carenti nella documentazione e nelle informazioni richieste dalla normativa regionale ed eventualmente concedere al titolare dell'impianto un adeguato termine per il completamento della documentazione presentata. In questo caso il termine di 12 mesi previsto all'articolo 10, comma 3, per gli adempimenti a carico del Comune e dell'ARPA, decorrerà conseguentemente dalla data di completamento della documentazione da parte dei titolari degli impianti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Pier Giorgio Panzeri)